

N. 920

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LISI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante
abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

ONOREVOLI SENATORI. - È assolutamente improcrastinabile una parziale revisione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui», quanto meno nella parte in cui essa inquadrava fra le contravvenzioni l'invito al libertinaggio, fatto in modo scandaloso o molesto, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

È necessario, in sostanza, inquadrare tale comportamento tra i delitti, atteso che, fino

ad oggi, il considerare fatto contravvenzionale atteggiamenti come quelli previsti dalla norma vigente non ha sortito alcun effetto di limitazione di quanto realmente accade quotidianamente: quartieri, viali e vie spesso centrali, zone frequentate e quant'altro nelle nostre città, sono divenuti luoghi aperti ed utilizzabili per qualsivoglia tipo di prostituzione.

Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 5 e l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Sono punite con la reclusione da sei a tre anni e con la multa da lire un milione a dieci milioni le persone di qualsivoglia sesso:

a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

b) che seguano per via le persone invitandole, con atti o parole, al libertinaggio.

2. Le persone colte in flagranza di reato, saranno accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediata visita sanitaria, e, quindi, denunciate all'autorità giudiziaria».

Art. 2

1. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.

